

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA DI DEMANIO MARITTIMO DESTINATA ALLA PRATICA DEL NATURISMO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2006 – ANNO 2021

IL SINDACO

Premesso che:

- il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, che promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- detto movimento professa, tra l'altro, la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo;
- solo in Europa, si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e che la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all'esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto;
- negli ultimi 40 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali richiedono "oasi naturalistiche" che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di esporsi liberamente al sole;

Considerato che:

- la mescolanza tra i nudisti e coloro che non lo sono può essere causa di reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità;

- per motivi di riservatezza, tutela della privacy e dell'ambiente, si ritiene che la pratica del naturismo debba essere esercitata in spazi dedicati, segnalati ed attrezzati con i servizi;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 31 luglio 2006, n.16 ad oggetto "Valorizzazione del turismo naturalista";

Richiamati in particolare:

- l'art. 3, commi 1 e 2 della citata legge regionale che prevede che le autorità comunali possano destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo e che in tali aree debbano essere previsti gli idonei servizi per la fruizione della spiaggia in sicurezza e rispettosi dell'ambiente;
- l'art. 5, comma 1 che così recita: "*Tutte le aree destinate alla pratica naturalista devono essere opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone*";

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.973 del 16 luglio 2012 ad oggetto "*Definizione delle caratteristiche tecniche delle recinzioni delle aree destinate alla pratica del naturismo*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.2017 del 18 novembre 2019 ad oggetto "Individuazione dei requisiti relativi ai servizi delle aree pubbliche destinate al naturismo ai sensi del comma 2 dell'art.3 della L.R. 16/06 e S.M.I.;

Evidenziato che l'area individuata per l'esercizio del naturismo:

- si trova all'interno della *Riserva Naturale orientata Duna costiera ravennate e Foce torrente Bevano* (costituita ai sensi del D.M. 5 Giugno 1979), motivo per il quale è stato necessario chiedere il nulla osta per la fruizione all'organismo di gestione naturalistica dell'area, Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina;
- ricade all'interno del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco del Delta del Po (D.d.G. RER n. 489 del 23.04.12) ed in particolare sottozona B.SPG.c e sottozona B.SPG.b.

Visto il nulla osta rilasciato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina, ricevuto dal Comune di Ravenna (prot.n. 62364/2021), per l'utilizzo di un tratto di arenile in località Lido di Dante a sud del lido omonimo, con inizio a 50 metri dalla perpendicolare alla battigia dello stradello pinetale esistente per 400 metri, da dedicare alla pratica naturalista e per l'estensione di tale area anche nell'ulteriore porzione di arenile in cui viene consentita la fruizione balneare dalla fine del periodo di nidificazione (di regola il giorno 15 luglio) al 12 settembre;

Dato atto che:

- il citato nulla osta rilasciato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina così recita "nulla osta all'accoglimento della proposta pervenuta da parte di codesto Comune, trattandosi di un'area di spiaggia già ad accesso regolamentato e pertanto in assenza di motivazioni ostative di tipo ambientale, stante la sostenibilità ambientale delle vigenti norme di fruizione per la conservazione degli habitat e delle specie presenti.";
- il Comune di Ravenna ha incluso l'area sopra individuata fra quelle oggetto di copertura

da parte del servizio di salvamento attivato nelle spiagge libere dal 29 maggio al 12 settembre 2021;

- per l'area in questione è prevista delimitazione e segnalazione con apposita cartellonistica relativa sia alle informazioni previste dalla L.R. 16/2006 e s.m.i. (*Valorizzazione del turismo naturalista*) che alle prescrizioni e misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19;

- il Camping Classe, a seguito di ricognizione effettuata dal Comune di Ravenna con nota del 16/03/21, si impegna a mettere a disposizione a titolo non oneroso idonei servizi igienici per i fruitori di tale porzione di arenile, come da comunicazioni del 17 marzo 2021 e come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.2017 del 18 novembre 2019;

Visti:

- la L.R. 16/2006 e s.m.i. (*Valorizzazione del turismo naturalista*)
- l'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 così come modificata con determina dirigenziale N. 6232 del 9 aprile 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione N. 104 del 20 Aprile 2021
- l'ordinanza regionale straordinaria n. 1/2021 approvata con Determina Dirigenziale N. 6236 del 9 Aprile 2021,
- l'ordinanza regionale N. 40 del 31/03/2021 ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L. N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica "Modifiche ai protocolli in materia di stabilimenti balneari e aree naturali protette
- l'ordinanza balneare comunale integrativa TL n. 647/2021 del 14/05/2021 per la disciplina delle attività balneari lungo l'arenile della costa ravennate;
- l'ordinanza balneare comunale straordinaria TL 653/2021 del 14/05/2021 per il contenimento degli effetti del corona virus;
- la legge 24 Novembre 1981, n.689 e il decreto Legislativo 30 Dicembre 1999 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205" ;
- l'art. 7-bis del 267/2000 (TUEL) che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del 267/2000 (TUEL) e ritenuto di adottare il presente atto anche ai fini di assicurare corrette condizioni di vivibilità urbana;
- il Decreto di Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020, in particolare l'allegato 6 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE", parte B – SPIAGGE LIBERE;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

- 1) E' individuata un'area come da planimetria allegata, destinata alla pratica del naturismo delimitata e segnalata da apposita cartellonistica relativa sia alle informazioni previste dalla L.R. 16/2006 e s.m.i. (*Valorizzazione del turismo naturalista*) che alle prescrizioni e misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
- 2) La pratica del naturismo è consentita esclusivamente nell'ambito dell'area come sopra individuata dal 29 maggio al 12 settembre 2021 nell'area 1, e dal 15 luglio o 1 agosto (a seconda dell'andamento stagionale delle nidificazioni, su disposizioni dell'organismo di gestione, Carabinieri per la Biodiversità) al 12 settembre nell'area 2.
- 3) Gli utilizzatori dovranno rispettare le prescrizioni previste dal Decreto di Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020, in particolare l'allegato 6 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE", parte B – SPIAGGE LIBERE, così come modificato dall'ordinanza regionale n. 40/2021.
- 4) Gli utilizzatori dovranno inoltre provvedere a tenere pulito lo spazio utilizzato portando via ogni tipologia di rifiuto ai sensi dell'articolo 4 lettera m) dell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019, così come modificata con determina dirigenziale N. 6232 del 9 aprile 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione N. 104 del 20 Aprile 2021, e dovranno conferire correttamente i rifiuti prodotti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani; nell'area vige inoltre il divieto di fumo e abbandono di rifiuti prodotti da fumo ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 1140 del 11 luglio 2019.
- 5) L'area sarà coperta dal servizio di salvamento previsto dal 29 maggio al 12 settembre 2021, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.2017 del 18 novembre 2019 ed in attuazione dell'ordinanza balneare comunale integrativa TL 647 del 14/05/2021.
- 6) L'accesso all'area suddetta dovrà avvenire utilizzando esclusivamente l'arenile o gli stradelli, vietando conseguentemente a chiunque, al fine di preservare l'ecosistema dunoso, l'occupazione, il passaggio e l'attraversamento, al di fuori degli stradelli suddetti, della duna costiera. Nell'area 2 resta inoltre vigente il divieto di attendamento, campeggio e ombreggio con ombrelloni o altre strutture temporanee anche realizzate con legname spiaggiato.

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato e fermo restando l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni stabilite da leggi e norme vigenti, con il pagamento della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 450,00, di cui è ammesso pagamento in misura ridotta pari ad euro 150,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge 689/1981.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale competente per territorio e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Ravenna, al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina ed a chiunque spetti di farlo osservare.

INFORMA


Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 20/05/2021

IL SINDACO

Michele de Pascale

(documento firmato digitalmente)



Viale Cassagnola

Postazione Salvataggio

Area 1

Postazione salvataggio

Area 2

Viale Gatone

Viale Paolo e Francesca